

# L'INDIVIDUO come soggetto di diritto internazionale: SI O NO?

Per molto tempo è stato sostenuto (facendosi forza con la *potestà d'imperio*) che il **Soggetto di Diritto Internazionale** fosse da intendersi solo, esclusivamente ed unicamente lo Stato.

L'individuo/essere umano, secondo la visione statale, **NON PUÒ ESSERE un soggetto di diritto internazionale.**

Anche la figura della **personalità giuridica** è sempre stata accostata ed intesa a quella dello Stato, facendo sentire l'individuo/essere umano OGGETTO e non SOGGETTO, togliendogli così la possibilità di adire azioni personali e dirette alle alte corti per la violazione dei propri diritti.

Chi tuttora sostiene questa impostazione:

- o ha perso contatto con l'evoluzione del diritto (incurante di come gli sviluppi del secolo scorso a oggi abbiano influito su una revisione e il ripristino della figura corretta)
- o ha solo una pretestuosa convinzione, nonché comodità, a far sì che gli esseri umani non abbiano non solo la concessione ma anche il più logico riconoscimento

Chi ragiona alla seconda maniera evidentemente vede, tutto dall'alto della sua presunzione, la possibilità di poter continuare imperterriti a sentirsi parte del nucleo di comando che intende mantenere lo *Status Dominae* sui suoi simili.

Mai come negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un risveglio delle coscienze, quella "legge interiore" che ha spinto menti nobili a riportare la figura dell'individuo/essere umano al centro del discorso.

L'individuo/essere umano ha, purtroppo, ancora strada da percorrere perché ottenga giustizia sul riconoscimento del suo ruolo, eliminando le barriere burocratiche e stataliste che lo hanno ingabbiato in una posizione di suddito, di schiavo, attraverso una miriade di leggi spesso in contrasto tra di loro.

Ultimamente giungono notizie da ogni parte del mondo di reimpostazioni dei rapporti tra apparato statale e i suoi cosiddetti "cittadini". Segno evidente che la fiducia che le istituzioni chiedono per sé deve essere data prima di tutto agli individui/esseri umani, finora costretti a documentare status vigenti o variati a suon di documenti, certificati e spesso costosi atti notarili come se certi uffici fossero compiuti da figure non solo da "serie A" ma addirittura da "*Champions League*", gli unici che dicono la verità, perché l'essere umano non merita fiducia, mente, imbrogli, cerca scappatoie e sotterfugi.

Non dovrà essere più così. Ma questo necessiterà anche il cambiamento di paradigma proprio nella mente degli stessi individui/esseri umani. Non si possono vantare solo diritti, esistono dei doveri naturali che impongono di "fare agli altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi". La corposa documentazione che segue toglierà ogni dubbio su come sia sempre più visto il ruolo dell'individuo/essere umano come soggetto di diritto internazionale con personalità giuridica.



# L'individuo e il soggetto di diritto internazionale: l'uno può essere anche l'altro?

parziale raccolta di autorevoli commenti di docenti universitari, legali, giuristi e magistrati di:  
ITALIA – SVIZZERA – FRANCIA – GRECIA – AUSTRIA – INGHILTERRA – USA – SRI LANKA – ISRAELE – CILE

## UNO

“SCHEMI DELLE LEZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE” – (Morlacchi Editore, Perugia)

**Carlo Focarelli (1961)**

*Professore Ordinario di Diritto internazionale nell'Università degli Studi di Perugia (Dipartimento di Scienze Politiche)*

*Incaricato di Diritto internazionale nell'Università LUISS di Roma (Dipartimento di Giurisprudenza)*

*Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e Diritto dell'Unione Europea nell'Università “La Sapienza” di Roma (Dipartimento di Giurisprudenza);*

**Lezione 24, pag. 27:**

**Capitolo VI**

Individui e popoli

1 – rilevanza dell'individuo nell'ordinamento internazionale

“Rilevanza crescente dell'individuo nel diritto internazionale attuale: **il diritto internazionale attuale si occupa sempre più degli individui** ... [omissis] **la tendenza in dottrina è sempre più a favore della loro soggettività internazionale**, sia pure parziale, cioè limitata ad alcune norme internazionali e non a tutte quelle che valgono per gli stati”

## DUE

“DIRITTO INTERNAZIONALE: QUATTRO PEZZI FACILI” – (G. Giappichelli Editore, Torino)

**Rosario Sapienza (1957)**

*professore ordinario di diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea nell'Università di Catania dal 2001*

**cap. 10 - pagg. 102, 103:**

*“La teoria del diritto internazionale e il fenomeno dell'organizzazione internazionale: la soggettività internazionale dell'individuo in una comunità internazionale organizzata?”*

“La condizione dell'individuo ha assunto un sempre maggior rilievo nel diritto internazionale contemporaneo ed è dunque innegabile che il mantenimento della posizione teorica che qui continuiamo a sostenere non deve far credere in nessun modo che si vogliano misconoscere questi fondamentali sviluppi. Ci interessa comunque mettere in adeguata evidenza il nesso tra **le dottrine della soggettività internazionale dell'individuo e la nuova realtà** rappresentata dall'istituzionalizzarsi della convivenza tra gli Stati all'interno del quadro rappresentato dalle organizzazioni internazionali. Nel diritto internazionale l'individuo non veniva preso in considerazione in quanto tale. Egli era un suddito dello Stato e il diritto internazionale, come abbiamo visto, non si occupava delle questioni interne allo Stato. Di più, come abbiamo visto, l'ambiente giuridico internazionale era uno spazio inagibile per l'individuo. **Il diritto internazionale attuale contiene invece numerose norme che costituiscono a favore dell'individuo posizioni soggettive di vantaggio, ovvero gli impongono obblighi assoggettandolo alla giurisdizione di organi giudicanti internazionali.** Indubbiamente la situazione risulta molto modificata rispetto alla condizione dell'individuo che era tipica del diritto internazionale cosiddetto classico. La situazione dell'individuo si modifica notevolmente con l'adozione di strumenti internazionali a protezione dei diritti dell'uomo, e l'individuo viene quindi preso in considerazione non in quanto straniero, ma in quanto uomo.”

## TRE

“CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE” – (Giuffrè Editore, Milano)

**Tullio Scovazzi (1951)**

*professore ordinario di diritto internazionale all'Università degli Studi di Milano/Bicocca*

*“La tutela internazionale dei diritti umani” - vol. III, pag. 16*

“In presenza di un così ampio numero di trattati che garantiscono i diritti umani, i giuristi si sono spesso chiesti se anche l'individuo possa oggi considerarsi un soggetto di diritto internazionale. ... [omissis] la finalità dei trattati sui diritti umani è di tutelare effettivamente l'individuo nei confronti degli Stati parte, e non già di gratificarlo di benefici illusori. Questo porta a **vedere nell'individuo il titolare di veri e propri diritti, anche perché nulla impedisce agli Stati**, che sono e rimangono i soggetti tipici del diritto internazionale, **di attribuire con appositi trattati ad altri soggetti diritti che possono essere fatti valere sul piano internazionale.** L'attribuzione di diritti direttamente all'individuo è conforme non solo all'obiettivo, ma anche alla formulazione delle norme sui diritti umani”.

## QUATTRO

“SOCIETÀ INTERNAZIONALE – Enciclopedia tematica aperta” – (Jaka Book Editore, Milano)

**Massimo M. Beber (1960)**

*direttore degli studi in Economia presso Sidney Sussex College, Università di Cambridge, Associate Research Fellow del Royal Institute of International Affairs e Visiting Lecturer di ASERI, Milano*

**Parte I, Prolusioni, pag. 42** – “Diritto della società internazionale - Prospettive”

“Abbiamo osservato che **il diritto internazionale stesso è oggi pronto ad ammettere altri soggetti di diritti che richiedono la revisione di alcune prospettive, sia di quelle realiste di diritto dello Stato sia di quelle idealiste dei**

**diritti dell'individuo**, delle prime come delle seconde. Il realismo e l'idealismo internazionalisti hanno in comune una mancanza di sensibilità antropologica nei confronti della diversità umana delle culture, di culture che, per la loro stessa importanza per i diritti degli individui, richiedono una considerazione di diritto proprio. Questa è la prospettiva a partire dalla quale si dovrà procedere alla netta depurazione della cultura propria e caratteristica del diritto internazionale, di quello esistente."

## CINQUE

**"PER UNA TEORIA DELLA COLPEVOLEZZA NEL SISTEMA DELLO STATUTO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE"** – (Giuffrè Editore, Milano)

**Rosaria Sicurella (1968)**

*Professoressa straordinaria di diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catania, Membro del Comitato scientifico del C.E.S.D.U. (Centro Euromediterraneo di Studi Giuridici e dei Diritti dell'Uomo)*

**pag. 8 (note)**

**"Rileva l'interessante dato di una parabola discendente della sovranità nazionale in corrispondenza con una parabola ascendente relativa alla precettività del diritto penale internazionale (e delle giurisdizioni internazionali) e alla soggettività internazionale dell'individuo**, G. MARINI, "La responsabilité pénale individuelle devant les juridictions pénales internationales: aspects introductifs" in "La justice pénale internationale dans les décisions des tribunaux" ad hoc "Études des Law Clinics en droit pénal international", a cura di E. FRONZA – S. MANACORDA, Paris-Milano, 2003, pag. 142 e ss.

## SEI

**"ATTI NOTARILI - DIRITTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE"**, vol. I – (UTET Giuridica, Torino)

**Filippo Preite**

**Cap. XI, "L'adattamento", pag. 203**

"Anche quando la norma internazionale ha per oggetto la disciplina di rapporti tra singoli individui (o "persone giuridiche" private), i suoi destinatari "immediati" e "diretti" sono esclusivamente gli Stati che hanno stipulato il trattato nel quale la norma internazionale è stata trasfusa". (note: **Oggi occorre peraltro temperare l'assolutezza dell'affermazione secondo la quale l'individuo non si presterebbe mai ad essere considerato soggetto alla stregua del diritto internazionale.** – "I soggetti e gli attori nella Comunità internazionale", in CARBONE S.M. – LUZZATTO R. – SANTA MARIA A. (a cura di), *Istituzioni di Diritto Internazionale*, 3ª ed., Torino, 2006, 32 ss.

## SETTE

**"LA CONDIZIONALITÀ NELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ECONOMICHE"** – tesi esame di Diritto Internazionale – (Editoriale Scientifica Editore, Napoli, 2008, dal libro "Diritto internazionale")

**Benedetto Conforti**

*membro della Commissione europea dei diritti umani, ex giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo, arbitro, per l'Italia, alla Corte di Conciliazione e di Arbitrato dell'OSCE e membro del suo Bureau, membro della Società italiana di diritto internazionale e suo ex presidente, fa parte dell'Institut de Droit International di cui è stato presidente, membro dell'Accademia Nazionale dei Lincei e del Curatorium dell'Accademie de Droit international dell'Aja.*

**"I soggetti del diritto internazionale ovvero i destinatari delle norme internazionali sono:**

A) Stato: che si distingue in:

-Stato-comunità: individui stanziati su un territorio e sottoposti a delle regole;

-Stato-organizzazione: insieme degli organi che esercitano il potere di governo sui consociati.

Per Conforti, parlando di stato inteso come soggetto di diritto internazionale, bisogna riferirsi allo stato organizzazione, perché:

- sono gli organi statali che partecipano alla formazione delle norme internazionali;
- sono loro i destinatari delle norme internazionali;
- e sono sempre loro che rispondono per eventuali violazioni delle norme internazionali. ... [omissis]

B) **Individui e Minoranze: per parte della dottrina, visto che il diritto internazionale ha elaborato convenzioni che obbligano gli stati a tutelare i diritti fondamentali dell'uomo allora si può concludere che gli individui sono veri e propri soggetti del diritto internazionale.**

## OTTO

**"DIRITTO INTERNAZIONALE", Lezione I, "Nozioni introduttive"** – (Pegaso Università Telematica)

**Matthew D'Auria (1976)**

*docente di storia moderna europea alla University East of Anglia*

**"La soggettività internazionale" – pag. 17 - 4.5:**

*Gli individui quasi presunti soggetti di diritto internazionale.*

"L'individuo può ricorrere, se non vede riconosciuto il proprio diritto, ad organi internazionali appositamente creati ... [omissis]; **alla titolarità del diritto si accompagnerebbe dunque anche la titolarità di un potere d'azione da parte del singolo individuo.** ... [omissis] diritti internazionali dell'individuo sorgerebbero in altri settori, laddove i comportamenti e gli interessi individuali siano presi in diretta considerazione da parte delle norme internazionali ... [omissis] **Anche il diritto consuetudinario internazionale sembrerebbe confermare l'esistenza di una personalità giuridica internazionale degli individui:** in tal senso deporrebbero ad esempio le norme sui crimini contro l'umanità. ... [omissis] Per quanto riguarda **una parte dei diritti e degli obblighi che stiamo considerando** ... [omissis] **non si nega**

che di essi siano effettivamente titolari, nella maggior parte dei casi, gli individui. ... [omissis] Solo nell'ambito degli ordinamenti dei singoli Stati, e sempre che facciano onore agli obblighi suddetti adattandovi i loro diritti interni, si produrrebbero le situazioni giuridiche individuali corrispondenti a quanto previsto sul piano interstatale”.

## NOVE

“LO STATO COME SOGGETTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE” – (Pegaso Università Telematica)

Giuseppe Cataldi (1958)

*docente di diritto internazionale Università degli Studi di Napoli L'Orientale, membro del Senato accademico di EMUNI (Euromediterranean University), responsabile Istituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche sede di Napoli, Presidente di ASSIDMER (Association Internationale du Droit de la Mer), membro del Gruppo di esperti indipendenti della Commissione dell'Unione Europea su "Cittadinanza e diritti fondamentali" nonché del Gruppo di esperti sulla "Governance del Mar mediterraneo" dell'Unione Internazionale per la Protezione della Natura (IUCN).*

pag. 4 – § 5:

**“Se si sposa la tesi della concezione “privatistica” di personalità giuridica, e si considerano anche gli individui quali destinatari di norme internazionali, allora la nozione di soggetto internazionale può ricostruirsi come quella di ente che partecipa, con piena capacità o con capacità limitata, alla vita di relazione internazionale, quindi sia Stati che individui.”**

## DIECI

“DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO” – (Simone Edizioni)

“La soggettività giuridica internazionale dello Stato” – Vol. 46, cap. 1, pag. 73:

1. La soggettività giuridica nel diritto internazionale.

**“Oggi la dottrina internazionalista tende a riconoscere una limitata personalità giuridica anche agli individui...”**

[omissis], in considerazione della vasta normativa in difesa dei diritti dell'uomo e per la facoltà per gli individui di denunciare la violazione di tale normativa da parte degli Stati dinanzi a veri e propri tribunali internazionali. Il parere della CIG [ndr, Corte Internazionale di Giustizia] espresso nella sentenza sulla *riparazione dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite* del 1949, per cui *“i soggetti di diritto, in un sistema giuridico, non sono necessariamente identici quanto alla loro natura o all'estensione dei loro diritti”*, sembra rispecchiare **il diritto positivo attualmente esistente, che qualifica “soggetti di diritto internazionale”, accanto agli Stati** (la cui capacità giuridica ha l'estensione più ampia), le organizzazioni internazionali, **gli individui** e gli enti.”

“Altri soggetti e presunti tali”

cap. 2, pag. 82

2. Introduzione.

“Attualmente in dottrina si discute se, **oltre agli Stati, alle organizzazioni internazionali e agli individui, esistano altri soggetti di diritto internazionale**, ovvero altri enti in possesso dell'astratta attitudine a diventare titolari dei diritti e degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico internazionale.”

## UNDICI

“ABC DEL DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO” – (Dipartimento Federale degli Affari Esteri, Berna, Svizzera)

Introduzione

pag. 3:

“Dal momento che oggi molti problemi non si possono risolvere adeguatamente a livello di singoli Stati, **il diritto internazionale moderno disciplina sempre più settori che prima erano riservati esclusivamente al diritto nazionale. Tra di essi rientrano ad esempio i diritti individuali...”**

pag. 5:

“Settori sempre più grandi del diritto internazionale riguardano la protezione e la responsabilità dei singoli. Lo sviluppo nei settori dei diritti dell'uomo, del diritto internazionale umanitario o del diritto penale internazionale lo dimostra chiaramente. In questo contesto **gli individui diventano i responsabili e i titolari dei diritti e degli obblighi internazionali, che possono essere fatti valere e imposti da tribunali internazionali** o da meccanismi di sorveglianza simili a tribunali.”

## DODICI

“DIRITTO INTERNAZIONALE” – (Editoriale Scientifica Editore, Napoli)

Benedetto Conforti (1930)

*membro della Commissione europea dei diritti umani, ex giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo, arbitro, per l'Italia, alla Corte di Conciliazione e di Arbitrato dell'OSCE e membro del suo Bureau, membro della Società italiana di diritto internazionale e suo ex presidente, fa parte dell'Institut de Droit International di cui è stato presidente, membro dell'Accademia Nazionale dei Lincei e del Curatorium dell'Accademie de Droit international dell'Aja.*

INTRODUZIONE – pag. 4:

“3. Lo Stato come soggetto di diritto internazionale.

**La maggior parte della dottrina contemporanea parla di una personalità, sia pure limitata, degli individui, persone fisiche e giuridiche.** Essa trae spunto soprattutto dal moltiplicarsi di quelle norme convenzionali che obbligano gli Stati a tutelare i diritti fondamentali dell'uomo; sempre più spesso, inoltre, l'individuo può ricorrere, se non vede riconosciuto il proprio diritto, ad organi internazionali appositamente creati: **alla tutela dell'interesse individuale sia**

**accompagna l'attribuzione all'individuo di un potere di azione. Anche il diritto consuetudinario fornisce ampia materia per sostenere la personalità internazionale degli individui ... [omissis] In definitiva, è vero che molte norme internazionali si prestano ad essere interpretate come regole che si indirizzano direttamente agli individui, ma è anche vero che la comunità internazionale resta ancora strutturata come una comunità di governanti e non di governati. La personalità internazionale dell'individuo è comunque stata affermata anche dalla Corte Internazionale di Giustizia (per la prima volta nel 2001)."**

## TREDICI

**"DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO"** – (ESA, Edizioni Studio Alfa, Pesaro)

Collana Palmaria, 8

cap. 1, pag. 11:

**"Oltre agli Stati, cui il diritto internazionale fondamentalmente si dirige, esistono altri soggetti di diritto internazionale? Larga parte della dottrina contemporanea parla di una personalità, sia pure limitata, degli individui. Tale opinione trae spunto soprattutto da quelle norme convenzionali che obbligano gli Stati a tutelare i diritti fondamentali dell'uomo: a siffatti obblighi corrisponderebbero veri e propri diritti degli individui."**

## QUATTORDICI

**"INTRODUZIONE AL DIRITTO INTERNAZIONALE"** - (G. Giappichelli Editore, Torino)

Natalino Ronzitti (1940)

professore emerito di Diritto internazionale, LUISS Guido Carli

**INDIVIDUO**

**"5. Ente partecipante occasionalmente alla vita di relazione internazionale.**

**È difficile attribuire personalità internazionale all'individuo vista la sua non partecipazione a nessuna delle tre funzioni dell'ordinamento giuridico internazionale, ad eccezione di una limitata capacità per quanto riguarda l'accertamento di diritto riguardo a trattati che tutelano i diritti umani.** Si hanno due casi, in via eccezionale, in cui l'individuo si considera partecipe delle relazioni internazionali: 1. norme in materia di protezione dei diritti dell'uomo; 2. norme relative ai crimini internazionali."

## QUINDICI

**"AUTODETERMINAZIONE, DIRITTI UMANI E DIRITTI DEI POPOLI, DIRITTI DELLE MINORANZE, TERRITORI TRANSAZIONALI"**

*Documento elaborato dalla direzione del Centro dell'Università di Padova e presentato alla Conferenza generale della Helsinki Citizens' Assembly, HCA Bratislava, 25/29.03.1992. Testo originale in inglese.*

**"1. Diritti umani e diritti dei popoli: il nuovo diritto internazionale**

**Le norme giuridiche internazionali riconoscono che ogni essere umano ha diritti innati, quindi inviolabili, inalienabili e imprescrittibili, che preesistono dunque alla legge scritta. L'individuo è soggetto originario di sovranità e viene prima dello stato e del sistema degli stati.** In virtù dei diritti che ineriscono egualmente a ciascuno dei suoi membri, anche la famiglia umana universale è soggetto collettivo originario che viene prima del sistema degli stati e del singolo stato. Alcuni diritti innati (all'esistenza, all'identità, all'autodeterminazione) sono riconosciuti anche alle comunità umane che hanno il carattere di popolo. **Individui e popoli sono dunque soggetti originari anche nel sistema legale internazionale e gli stati sono da considerarsi come entità complesse "derivate" anche nel sistema del diritto e della politica internazionale.** I principali principi di questo nuovo diritto internazionale sono: il principio di vita; il principio di eguaglianza degli individui e dei popoli; il principio di pace; il principio di solidarietà; il principio di giustizia sociale; il principio di democrazia. Un principio fondamentale per l'implementazione dei diritti umani è quello di interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti umani: civili, politici, economici, sociali, culturali; individuali e collettivi; dell'essere umano e dei popoli. ... [omissis] **Laddove esista contrasto tra diritti umani internazionalmente riconosciuti e diritti degli Stati, i primi devono prevalere."**

## SEDICI

**"APPUNTI DI DIRITTO PUBBLICO"**

Graziano D'Urso (1990)

laureato Facoltà di Legge dell'Università di Catania

**5. DIRITTO INTERNAZIONALE 08/11/2010 - La soggettività internazionale**

**"Sono tutti enti costruiti da un'astrazione giuridica: lo Stato e l'organizzazione internazionale, ed essi sono creazioni della mente umana che servono per esprimere una sintesi concettuale ossia l'idea che questo ente rappresenti qualcos'altro. L'ONU esiste essenzialmente per il mantenimento della pace, cioè è la versificazione di un fine; così lo Stato è la personificazione dell'ordine. L'ente internazionale è una creazione umana per sintetizzare qualcos'altro. Tutto ciò non spiega un fenomeno contemporaneo: il Diritto Internazionale contiene sempre più norme con contenuto di previsione di diritti ed obblighi per gli individui, persone fisiche. I trattati dei diritti umani vengono affermati perché gli esseri umani se ne possano avvalere. Anche la persona umana può essere soggetto di Diritto Internazionale."**

## DICIASSETTE

**"LA GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI PENALI INTERNAZIONALI"** – (Ordine degli Avvocati, Roma, 2004)

Benedetta D'Aloisi (1979)

[http://www.ordineavvocati.roma.it/Documenti/11\\_in%20punta%20di%20piedi.pdf](http://www.ordineavvocati.roma.it/Documenti/11_in%20punta%20di%20piedi.pdf)

Foro Romano 3/2004 - pag. 426:

“Il diritto internazionale classico non conosce il concetto di responsabilità individuale e ciò sul presupposto per cui i soggetti non sono titolari della capacità di diritto internazionale, nel senso che non sono destinatari delle norme di diritto internazionale. **Tale impostazione tradizionale è andata mutando già dalla fine della Prima Guerra Mondiale quando si iniziò a concepire il singolo individuo come soggetto titolare di diritti e doveri di diritto internazionale in base alla considerazione secondo la quale agli obblighi degli Stati di tutelare i diritti fondamentali dell'uomo corrisponderebbero veri e propri diritti internazionali degli individui.**”

## DICIOTTO

**“I SOGGETTI DELLA GIUSTIZIA INTERNAZIONALE: INDIVIDUI, POPOLI, STATI”**

**Elena Pariotti (1969)**

*professoressa di Filosofia del Diritto, facoltà di Scienze Politiche, Università di Padova*

### 1. Il quadro del problema.

“...il diritto internazionale è andato progressivamente mostrando, dal 1945 in avanti, la propensione a **riconoscere la soggettività giuridica non solo degli Stati ma anche degli individui** e dei popoli. ... [omissis] Se, per un verso, le concezioni progressiste del **diritto internazionale hanno annoverato tra i soggetti di quest'ultimo, oltre agli Stati, anche individui**, gruppi e popoli... [omissis] **Il diritto internazionale** parrebbe, pertanto, poter strutturalmente **includere fra i propri soggetti gli Stati, gli individui**, e solo in senso più circoscritto i popoli.”

## DICIANNOVE

**SENTENZA DEL TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE DI NORIMBERGA (Corte Internazionale di Giustizia)**

**Fabrizio Marongiu Buonaiuti (1974)**

*ricercatore di Diritto internazionale (IUS/13) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di Scienze giuridiche - Professore di II fascia (associato) di Diritto internazionale (IUS/13) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Macerata*

Il testo integrale della sentenza del Tribunale di Norimberga del 1° ottobre 1946 è pubblicato, in inglese, in “*American Journal of International Law*, 1947, p. 172 ss.” Si può vedere anche una sintesi della sentenza, sempre in lingua inglese, in “*Annual Digest and Reports of Public International Law Cases*, 1946, p. 203 ss.”

Commento sulla sentenza del Tribunale di Norimberga del 1946 su:

<http://docenti.unimc.it/f1.marongiubonaiuti/teaching/2013/12358/files/gli-altri-soggetti-del-diritto-internazionale>

“La sentenza costituisce una pietra miliare dello sviluppo del diritto penale internazionale, affermando la coesistenza della responsabilità internazionale degli Stati con la responsabilità penale individuale degli individui che, agendo in qualità di organi degli Stati, si siano resi colpevoli di crimini internazionali, con ciò affermando che **il diritto internazionale può giungere ad imporre doveri e responsabilità agli individui.**”

## VENTI

**“I LUOGHI DELLA MEMORIA: FORLÌ-CESENA - Coordinamento provinciale per i Luoghi della Memoria”**

*Del coordinamento provinciale, presieduto dal Sindaco di Verghereto Fedele Camillin, fanno parte:*

*Assessore alla Cultura della Provincia di Forlì-Cesena*

*Sindaci e/o Assessori alla Cultura dei Comuni di: Bagno di Romagna, Cesena, Cesenatico, Forlì, Galeata, Meldola, Modigliana, Predappio, Premilcuore, Roncofreddo, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Tredozio, Verghereto*

*Comunità Montane: Forlivese, Cesenate, Acquacheta*

*Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Forlì-Cesena*

*Associazioni Partigiane ANPI, FIAP, FIVL*

**ORIGINI, CARATTERI E STRUTTURA DELLA MODERNA SOCIETÀ INTERNAZIONALE – pag. 29**

*L'individuo come titolare di diritti e di obblighi: i diritti dell'uomo e i crimini internazionali dell'individuo*

“Sebbene a prima vista i soggetti tipici dell'ordinamento giuridico internazionale siano gli stati e gli organismi di collaborazione fra gli stati stessi **esistono elementi per considerare anche il singolo come titolare di diritti e obblighi internazionali che lo configurerebbero come soggetto giuridico internazionale.** ... [omissis] Tuttavia anziché attribuire diritti all'individuo è possibile spiegare la cosa in modo che le regole del trattato internazionale assumano le manifestazioni di volontà degli individui, che si ritengono lesi del comportamento di uno stato contraente, ad elemento della fattispecie prevista dalle regole stesse ai fini dell'accertamento delle eventuali violazioni del trattato da parte degli altri stati contraenti. In definitiva a favore del singolo per mezzo del diritto internazionale si pone un doppio livello di protezione: 1) quello del diritto interno nazionale; 2) quello del diritto internazionale che rimedia alla insufficienza eventuale di quello interno, trascinando anche gli stati più riluttanti.”

## VENTUNO

**“ALTRI SOGGETTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE” – (Pegaso Università Telematica)**

**Giuseppe Cataldi (1958)**

### 2. Gli individui – pagg. 7 e 8:

“La dottrina maggioritaria, cui aderisce il Prof. Conforti, **riconosce agli individui, persone fisiche e giuridiche, una sia pur limitata personalità internazionale sulla base dell'esistenza di norme convenzionali e consuetudinarie che obbligano gli Stati a tutelare i diritti fondamentali dell'uomo.** Un altro elemento a sostegno di tale orientamento è la possibilità per gli individui di presentare ricorso ad organi di controllo internazionale. ... [omissis] **La Corte**

**internazionale di giustizia (CIG) ha riconosciuto la soggettività internazionale degli individui nelle sentenze del 27.06.2001 (caso LaGrand, Germania c. Usa) e del 31.03.2004 (caso Avena ed altri cittadini messicani, Messico c. Usa)."**

## VENTIDUE

**"MANUALE BREVE DIRITTO INTERNAZIONALE"** – (Giuffrè Editore, Milano)

**Andrea Gioia (1958)**

*Professore ordinario di Diritto internazionale, Università di Modena e Reggio Emilia*

**capitolo 1 – L'ordinamento giuridico internazionale - pag. 5:**

### 2. I soggetti del diritto internazionale

"Tradizionalmente, agli individui si negava la qualifica di soggetti del diritto internazionale, proprio in quanto essi non partecipano alla vita di relazione internazionale su di un piano di parità con gli Stati, ma sono, al contrario, soggetti al potere di governo di questi. **Oggi i termini del problema sono in parte mutati e la dottrina prevalente riconosce agli individui una limitata soggettività internazionale.**"

## VENTITRE

**"ACCESSO ALLA GIUSTIZIA DELL'INDIVIDUO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA"** – (Giuffrè Editore, Milano)

**Francesco Francioni – Marco Gestri – Natalino Ronzitti – Tullio Scovazzi**

*Francesco Francioni, professore ordinario di Diritto Internazionale Istituto Universitario Europeo Fiesole (FI) e Università di Siena*

*Marco Gestri, ordinario di diritto dell'U.E. Università di Modena e Reggio Emilia, docente di Diritto Internazionale Johns Hopkins University SAIS, Bologna*

*Natalino Ronzitti, professore ordinario di Diritto Internazionale Università LUISS-Carli, Roma*

*Tullio Scovazzi, professore ordinario di Diritto Internazionale Università di Milano-Bicocca*

**Il diritto di accesso alla giustizia nel diritto internazionale generale – pag. 7:**

"Certamente, anche prima degli sviluppi del diritto internazionale in materia di diritti umani non erano mancati giuristi, quali Scelle e Kelsen, che avevano superato l'approccio al diritto internazionale puramente inter-statale, sostenendo una concezione "monista" del diritto internazionale e del diritto interno, l'uno sulla base di argomenti sociologici, l'altro sulla base di una mera costruzione formale dell'universo giuridico. **Ciò ha comportato un progressivo sviluppo del ruolo degli individui e la loro emancipazione da meri "oggetti" del diritto a "soggetti" giuridici capaci di affermare i loro diritti a livello internazionale.**"

## VENTIQUATTRO

**"DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO"** – (<https://ruwanthikagunaratne.wordpress.com/2011/03/26/1-2-an-introduction-to-subjects-of-international-law/>)

**Ruwanthika Gunaratne**

*docente di diritto internazionale e avvocato presso la Corte Suprema dello stato dello Sri Lanka*

"Stati e **attori non statali come gli individui**, le organizzazioni internazionali, multinazionali e organizzazioni non governative internazionali sono regolate da, o soggetti a, il diritto internazionale. **Essi sono chiamati soggetti di diritto internazionale.** Questi soggetti hanno personalità giuridica internazionale. In altre parole, essi hanno determinati diritti e doveri derivanti dal diritto internazionale e possono esercitare tali diritti e doveri."

## VENTICINQUE

**"IL RUOLO DELL'INDIVIDUO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE"**

<http://ejil.oxfordjournals.org/content/21/1/25.full#aff-1>

**Andrew Clapham**

*professore di diritto internazionale pubblico, "Graduate Institute of International" di Ginevra e direttore dell'Accademia di Ginevra del Diritto Internazionale Umanitario e dei Diritti Umani.*

**Oxford Journals, European Journal of International Law, Volume 21, Issue 1, pagg. 25-30**

"Fin dall'edizione 1966 di "Principi di diritto internazionale", Brownlie ha affermato: **'Non esiste una regola generale secondo cui l'individuo non può essere un "soggetto di diritto internazionale",** e che possa apparire in contesti particolari come una persona giuridica sul piano internazionale'."

## VENTISEI

**"IL SOGGETTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE"** – (sito privato per la ricerca e studi giuridici

[https://sites.google.com/site/walidabdulrahim/home/my-studies-in-english/3-subjects-of-international-law#\\_ftn26](https://sites.google.com/site/walidabdulrahim/home/my-studies-in-english/3-subjects-of-international-law#_ftn26))

**Walid Abdulrahim (1951)**

*Professore di Diritto alla "Beirut Arab University"*

"3.5 - Il diritto internazionale contemporaneo ha recuperato interesse per gli individui, e **gli individui sono diventati riconosciuti come partecipanti e soggetti di queste leggi [internazionali, n.d.r.]**. Ciò è avvenuto principalmente attraverso l'evoluzione dei Diritti Umani e l'incontro con l'evoluzione dei Diritti Umanitari. Nella legge internazionale tradizionale **gli individui hanno una sorta di personalità giuridica ai sensi della legge internazionale;** sono concessi alcuni diritti e sono sottoposti a taluni obblighi direttamente sotto il Diritto Internazionale. Il diritto internazionale è

applicabile alle relazioni degli Stati con gli individui e per certe interrelazioni degli individui stessi in cui tali relazioni implicano questioni di interesse internazionale.”

## VENTISETTE

**"DIRITTO INTERNAZIONALE"** – (seconda edizione, 2004, Oxford University Press, presentazione del libro: <http://www.oxfordlawtrove.com/view/10.1093/he/9780199259397.001.0001/he-9780199259397-chapter-4>)

**Antonio Cassese (1937)**

*Professore di Diritto Internazionale, Università di Firenze*

“Nel ventesimo secolo, e sempre dopo la seconda guerra mondiale, **altri poli di interesse e di attività hanno acquisito lo status internazionale. Essi sono:** le organizzazioni internazionali, movimenti di liberazione nazionale, e **gli individui.**

L'emergere di questi relativamente 'nuovi' sudditi è una caratteristica distintiva del diritto internazionale moderno.”

## VENTOTTO

**"L'INDIVIDUO E LA FORMAZIONE DELLA CONSUETUDINE INTERNAZIONALE"**

Virginia Journal of International Law, 2007 - <http://www.repository.law.indiana.edu/facpub/319/>

**Christiana Ochoa (1969)**

*professoressa di diritto Indiana University Maurer (USA)*

“Le fonti dottrinali più comunemente citate del diritto internazionale consuetudinario, indicano che **la personalità giuridica è stata estesa agli individui. Nel frattempo, gli individui sono giunti a partecipare a trattative e decisioni in alcuni settori chiave del diritto internazionale, compresi i diritti umani.** Il diritto internazionale consuetudinario dei diritti umani, non meno del diritto dei trattati, ha effetti diretti sugli individui. Li vede come i soggetti tutelati da tali disposizioni che hanno raggiunto lo status di diritto consuetudinario. [Secondo] una precedente osservazione di giuristi **gli individui, attraverso vari meccanismi, svolgono già un ruolo attivo nella formazione del diritto internazionale consuetudinario,** nonostante l'insistenza dottrinale che solo gli Stati svolgono un ruolo simile.”

## VENTINOVE

**"TRASFORMAZIONI GLOBALI: POLITICA, ECONOMIA E CULTURA"** – (Stanford University Press, USA)

**D. Goldblatt – D. Held – A. McGrew – J. Perraton** - [https://clg.portalxm.com/library/keytext.cfm?keytext\\_id=39](https://clg.portalxm.com/library/keytext.cfm?keytext_id=39)

*David Goldblatt, docente di Scienze Sociali presso la Open University*

*David Held, professore di Politica e Sociologia presso la Open University*

*Anthony G. McGrew, docente decano del Consiglio presso la Open University*

*Jonathan Perraton, docente di Economia presso l'Università di Sheffield*

**capitolo 1, pagg. 32-86:**

“Il diritto cosmopolitico è un allontanamento dalla concezione precedente del diritto dove il diritto internazionale si basa unicamente su un accordo tra Stati nazionali sovrani. Secondo la visione convenzionale il diritto internazionale esiste come legge tra un sistema di stati autonomi. Tuttavia, dopo la seconda guerra mondiale si è verificato un cambiamento. **La gente ha cominciato a vedere che gli stati non erano gli unici soggetti del diritto internazionale. Gli individui e le comunità erano anche il soggetto di diritto internazionale.** Questo cambiamento ha segnalato uno spostamento verso una comprensione del diritto sovranazionale come protezione di valori umani universali fondamentali.”

## TRENTA

**"ARTICOLO 6 - NESSUNO È SCONOSCIUTO"** – (commento)

**Antonio Papisca**

*docente Cattedra UNESCO "Diritti umani, democrazia e pace" presso il Centro Interdipartimentale sui Diritti della Persona e dei Popoli, Università di Padova*

**Articolo 6 - Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.**

(<http://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Articolo-6-Nessuno-e-sconosciuto/10>)

“Avere personalità giuridica significa “esistere” per un ordinamento giuridico, naturalmente con diritti, doveri e responsabilità. **Il riconoscimento del fatto che la persona umana, in quanto tale, è soggetto, non oggetto di diritto, è atto dovuto.** Quale titolare di diritti che ineriscono alla dignità umana, la persona nasce come soggetto giuridico. **Gli ordinamenti giuridici non esisterebbero senza la persona umana, poiché questa ne è il fondamento.**”

## TRENTUNO

**"LA MENS REA NELLO STATUTO DI ROMA"** – (G. Giappichelli Editore, Torino)

**Roberto Wenin**

*Roberto Wenin - Esercitatore nell'ambito dell'insegnamento di Diritto penale presso l'Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza - docente Scuola di Specializzazione Professioni Legali istituita dalla Facoltà di Giurisprudenza di Trento e dal Dipartimento di Scienze giuridiche di Verona - docente Scuola Forense per Praticanti Avvocati istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano*

**CAPITOLO 5 – Riflessioni conclusive, pag. 119**

“L'evoluzione del diritto penale internazionale ha portato ad emersione la consapevolezza della necessità di **muovere dall'individuo, nella sua natura di essere libero, quale destinatario di diritti e di doveri. Il riconoscimento dell'individuo quale soggetto del diritto internazionale passa attraverso una “personificazione/umanizzazione del destinatario normativo”**, e, conseguentemente, un adeguamento “linguistico/normativo” delle regole di condotta.”



## TRENTADUE

"CORNELL INTERNATIONAL LAW JOURNAL" – (Cornell University Law Library, Ithaca, N.Y.)

Mark Weston Janis

*professore di diritto Università del Connecticut (USA)*

"Individuals as Subjects of International Law" – Volume 17, Issue 1 Winter 1984, Article 2, pag. 61

"Il positivismo giuridico ha da tempo fornito la teoria per comprendere il diritto internazionale. La definizione tipica positivista del diritto internazionale si basa su una differenziazione tra il soggetto e le norme internazionali e interne. Il positivismo vede il diritto internazionale come un insieme di regole con gli stati come suoi sudditi. La legge interna è pensata come di pertinenza degli individui che sono soggetti di un singolo stato. **Questo articolo rigetta l'argomento positivista di base come approccio al diritto internazionale e chiede una definizione della disciplina che riconosce gli individui come soggetti di diritto internazionale.** Questo articolo è suddiviso in tre parti. In primo luogo, esso passa brevemente in rassegna lo sviluppo della teoria positivista del diritto internazionale. In secondo luogo, mette alla prova l'approccio dell'individuo contro alcune realtà di prassi internazionale e dimostra che il diritto internazionale ha effettivamente da lungo tempo implicato diritti e obblighi individuali. Infine, suggerisce che un diverso, anche se più vecchio, fondamento teorico delle leggi Internazionali può essere un modo migliore per considerare gli individui come soggetti di diritto internazionale."

## TRENTATRE

"INDIVIDUAL AS SUBJECT OF INTERNATIONAL LAW IN THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE JURISPRUDENCE"

Conrado M. Assenza

*Università del Cile, Facoltà di Diritto*

INDIVIDUALS AND THE CRITERIA FOR THE INTERNATIONAL PERSONALITY

capitolo 1, pag. 7

"Un'analisi dell'evoluzione del diritto internazionale fino ad oggi mostra una progressiva tendenza ad ampliare l'elenco dei suoi soggetti. (Manuel Diez de Velasco Vallejo: "Instituciones de Derecho Internacional Público" - Tecnos. Madrid. 1997, p. 213). Originariamente, nelle idee dei cosiddetti "padri fondatori" del diritto internazionale, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Huig de Groot, è stata sostenuta l'esistenza di una comunità universale di individui e **l'individuo era identificato come un punto di riferimento dei diritti e doveri.**"

## TRENTAQUATTRO

"THE POSITION OF THE INDIVIDUAL IN INTERNATIONAL LAW"

California Western International Law Journal: 2001, vol. 31, n. 2, art. 10

Alexander Orakhelashvili

*docente presso la Birmingham Law School, University of Birmingham, Inghilterra*

THE ISSUE OF DIRECT APPLICABILITY OF INTERNATIONAL LAW TO INDIVIDUALS, pag. 24

"La questione se le norme di diritto internazionale possono governare direttamente i diritti e i doveri degli individui è stata una delle considerazioni importanti per rispondere alla domanda **se un individuo è soggetto di diritto internazionale.** A questo proposito, è stato ampiamente dimostrato che **le norme dei trattati internazionali, che prevedono i diritti per gli individui, sono a loro direttamente applicabili** (L. OPPENHEIM, 1, International Law 636 (H. Lauterpacht ed., 8, b ed. 1955)). I punti principali che hanno sottolineato come prova dell'applicabilità diretta del diritto internazionale agli individui sono stati il primato del diritto internazionale sul diritto interno percepita dalla dottrina monistica e la lingua e la struttura degli obblighi dei trattati stabiliti per la protezione dell'individuo."

## TRENTACINQUE

"SUBJECTS OF PUBLIC INTERNATIONAL LAW"

Chege Kibathi & Co. Advocates (Law Learners Library)

<http://www.ckadvocates.co.ke/2013/12/subjects-of-public-international-law/>

"In pratica **è stata abbandonata la pratica di ritenere che gli Stati sono i soli soggetti esclusivi di diritti e doveri internazionali.** Anche se lo statuto della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) aderisce alla visione tradizionale che solo gli Stati possono essere attrici della procedura internazionale, **un numero di altri strumenti internazionali hanno riconosciuto la capacità processuale dell'individuo.**"

## TRENTASEI

"DIRITTI UMANI [DIR. INT.] – PROFILI GENERALI"

Riccardo Pisillo Mazzeschi (1948)

*ordinario di Diritto internazionale presso il dipartimento di Scienze politiche e internazionali Università di Siena, membro del Bureau della Corte Osce*

[http://www.treccani.it/enciclopedia/diritti-umani-dir-int-profilo-generalis\\_\(Diritto\\_on\\_line\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/diritti-umani-dir-int-profilo-generalis_(Diritto_on_line)/)

"Oggi si ammette che **il diritto internazionale contemporaneo regola formalmente e direttamente (cioè senza necessità di essere recepito dal diritto interno) anche alcuni rapporti fra Stati ed individui** (ed altri enti non statali) **ed alcuni rapporti interindividuali.** In altri termini gli individui sono adesso destinatari diretti di *alcune* norme internazionali, non solo primarie, ma anche secondarie e terziarie, e quindi anche di diritti e obblighi sul piano internazionale. La stessa Corte internazionale di giustizia (CIG) ha stabilito che la Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari contiene norme che attribuiscono diritti agli individui (sentenze *LaGrand* del 2.6.2001, in *ICJ Reports*,

466, e *Avena* del 31.3.2004, in *ICJ Reports*, 121). Le norme internazionali sui diritti umani sono l'esempio principale, anche se non il solo, di norme che impongono obblighi ad uno Stato cui corrispondono sia diritti di altri Stati, sia diritti di individui."

## TRENTASETTE

### "CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE" presso il Ministero della Giustizia

*Palazzo Rota Pisoni, Piacenza, 26.09.2010*

*Relatori: avv. Prof. Guido Alpa, presidente – avv. Ubaldo Perfetti, vice-presidente avv. Carlo Allorio, consigliere del C.N.F.*

#### "Disuguaglianze, Diversità e diritti"

"Ci si domanda, infatti, se la scienza giuridica, ancora influenzata dal positivismo statualista, riesca a dar conto del fenomeno della integrazione tra gli ordinamenti giuridici e della possibilità che **giudici nazionali interpretino norme interne alla luce dei trattati e delle convenzioni internazionali...** [omissis] **Molte clausole della Dichiarazione [U.D.H.R. 1948, n.d.r.] sono però diventate giuridicamente vincolanti poiché, nel tempo, si sono trasformate in diritto internazionale consuetudinario...** [omissis] La magistratura italiana ha ormai mostrato di sapersi muovere con disinvoltura tra diritto interno, comunitario e sovranazionale, consapevole del danno che può derivare da una non perfetta percezione di tali tematiche. Tuttavia, la conoscenza dei meccanismi generali che regolano i rapporti fra diverse fonti, non nitidamente improntati ad un meccanismo automatico di prevalenza dell'una rispetto all'altra fonte, non ha ancora assunto carattere centrale nell'individuazione delle linee guida della formazione del giudice... [omissis] Occorre, conclusivamente, mettere in condizione il giudice nazionale di fornire uno standard elevato di tutela dei diritti fondamentali in modo che **l'utente del sistema giustizia, che non può e non deve scegliersi il giudice, possa trovare, a Milano come a Lodi, a Roma come a Civitavecchia, a Bari come a Crotone, a Palermo come a Sciacca, un giudice (di merito e di legittimità) attrezzato**, pronto a misurarsi con lo sconfinato diritto sovranazionale e consapevole del ruolo che lo stesso è chiamato a svolgere."

## TRENTOTTO

### "INDIVIDUI - DIRITTO INTERNAZIONALE"

<http://www.treccani.it/enciclopedia/individui-diritto-internazionale/>

"Nel diritto internazionale, il tema della condizione giuridica dell'individuo è discusso soprattutto in relazione alla tutela internazionale dei diritti umani. Ci si interroga, in particolare, se le norme consuetudinarie e pattizie in materia abbiano come **destinatari, oltre ai soggetti 'classici' (Stati, organizzazioni internazionali), anche gli individui. Una parte della dottrina riconosce all'individuo una personalità internazionale**, seppure limitata, derivante dalla circostanza che le convenzioni sui diritti umani lo rendono destinatario delle norme in esse contenute (per es., i patti dell'ONU sui diritti civili e politici e sui diritti economici sociali e culturali, o la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) e contemplano il suo potere di azione (diritto di ricorso individuale) di fronte a organi internazionali (Corte europea dei diritti dell'uomo, Commissione inter-americana, Comitato sui diritti umani e altri organi quasi-giurisdizionali)."

## TRENTANOVE

### "SOGETTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE"

**Antonio Amato**

<https://www.tesionline.it/v2/appunto-sub.jsp?p=2&id=205>

"Per parte della dottrina, visto che il diritto internazionale ha elaborato convenzioni che obbligano gli stati a tutelare i diritti fondamentali dell'uomo allora **si può concludere che gli individui sono veri e propri soggetti del diritto internazionale.**"

## QUARANTA

### "DIRITTO E QUESTIONI PUBBLICHE" – 2011, Palermo

**Fabrizio Mastro Martino (1979)**

*Docente a contratto di Filosofia del diritto – Università degli Studi di Roma Tre*

#### La soggettività degli individui nel diritto internazionale

Pag. 417: "Già all'inizio del secolo scorso **Dionisio Anzilotti avanzava critiche esemplari contro questo atteggiamento dogmatico della dottrina basato sulla tesi pregiudiziale che solo gli Stati possono essere soggetti di diritto internazionale:** "Il modo in cui il principio fu affermato implicava un duplice errore. Anzitutto, invece di dimostrare che gli Stati soli *sono* i soggetti del diritto internazionale, **si affermò che gli Stati soli possono esserlo; con ciò si oltrepassavano i limiti della indagine consentita al giurista, disconoscendo le stesse esigenze del positivismo giuridico**, da cui si diceva di voler partire. In secondo luogo, invece di accertare, sulla base delle norme vigenti, quali effettivamente fossero i subietti dell'ordinamento giuridico internazionale e veder poi se ad essi conveniva la qualifica di Stati, si partì dal concetto dello Stato svolto da altre discipline e si affermò che ad esso conveniva la qualifica di persona del diritto internazionale: con ciò all'indagine normativa, propria della giurisprudenza, si sovrapponeva, deformandola, un concetto estraneo, che ne predeterminava i risultati" ....

Pag. 433: "A motivo di questa **nuova direzione, che interrompe secoli di dominio incontrastato della vecchia concezione statalista**, vengono poste in rilievo due considerazioni: (i) dall'istituzione delle Nazioni Unite si sono moltiplicate le convenzioni multilaterali aventi ad oggetto la protezione degli individui sul piano internazionale, cosicché **la proliferazione di strumenti di tutela a beneficio degli esseri umani in quanto tali o di particolari classi di**

**sogetti privati appare oggi aver raggiunto un livello tanto rilevante** – con riguardo sia alla quantità di documenti normativi sia alla loro qualità – **da non poter più essere trascurato neppure dalla dottrina più conservatrice**” (\*)

(\*) Tra tutti gli strumenti normativi internazionali ad oggi prodotti in seno alle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni sopranazionali mondiali o regionali, basti ricordare gli accordi più influenti in tema di diritti umani: innanzitutto i due Patti internazionali adottati nel 1966 dall'Assemblea generale dell'ONU, l'uno relativo ai diritti civili e politici, l'altro ai diritti sociali, economici e culturali – nonché i loro protocolli; la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, adottata nel 1965; la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione verso le donne, adottata nel 1979; la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, adottata nel 1984; la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, adottata nel 1989; lo Statuto della Corte Penale Internazionale, firmato a Roma nel 1999 ed entrato in vigore nel luglio del 2002; la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, adottata nel 1950 a Roma; la Convenzione americana sui diritti umani, adottata nel 1969; la Carta africana dei diritti umani e dei popoli, adottata a Nairobi nel 1981.

Pag. 433: (ii) Inoltre, nel sistema internazionale si sono progressivamente affermati, da un lato, il principio della responsabilità personale in materia penale, che comporta il riconoscimento di ogni singolo individuo come soggetto passivo di diritto internazionale perché potenzialmente perseguibile e condannabile per le eventuali violazioni dei divieti a questi imputati; dall'altro, il **principio secondo cui l'individuo leso nei propri diritti può essere autorizzato ad esercitare, seppure in misura limitata, un vero e proprio potere di azione sul piano internazionale ricorrendo ad apposite istituzioni di garanzia giurisdizionale per reclamare l'accertamento e la condanna dello Stato autore delle violazioni da questi subite: ciò che comporta la qualificazione dell'individuo come soggetto anche attivo, e non solo passivo, di diritto internazionale**". (\*\*)

(\*\*) M.N. SHAW, *International law*, V edizione, Cambridge, 2003, pagg. 233 e ss

## QUARANTUNO

**"LEZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE"** - Il sistema degli Stati e i valori comuni dell'umanità

CEDAM, Padova, 2008 – vol. I

Carlo Focarelli (1961)

Professore Ordinario di Diritto internazionale nell'Università degli Studi di Perugia. Incaricato di Diritto internazionale nell'Università LUISS di Roma. Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e Diritto dell'Unione Europea nell'Università "La Sapienza" di Roma

**"Gli individui sono soggetti internazionali** come, *mutatis mutandis*, i cittadini di uno Stato sono soggetti nell'ambito dell'ordinamento giuridico di quello Stato in quanto il legislatore, quale organo distinto dai destinatari delle norme, così stabilisce. **Non c'è motivo di escludere la soggettività internazionale degli individui per il solo fatto che non sono loro formalmente a creare le norme internazionali**".

## QUARANTADUE

**"LES NOUVELLES TENDANCES DU DROIT INTERNATIONAL"**

Hachette, Parigi, 1927 – pagg. 7 e 64-65

Nicolas Politis (1872 – 1942)

Diplomatico, politico, professore universitario di diritto internazionale. Membro Institut de France e fondatore dell'Accademia di Atene; membro e Vice Presidente dell'Istituto di Diritto Internazionale, Vice Presidente Accademia di diritto internazionale dell'Aja, membro Corte permanente di arbitrato dell'Aia; delegato alla Società delle Nazioni e presidente dell'Assemblea della Società delle Nazioni

Sostenne che **l'esclusione degli individui dalla scena internazionale derivasse da un gigantesco equivoco che la stessa evoluzione del diritto internazionale avrebbe definitivamente contribuito a rimuovere:**

"On confond la valeur intrinsèque des ces règles avec leur mise en œuvre: si elles s'adressent aux Etats, c'est uniquement parce que dans l'état actuel de l'organisation internationale, leur réalisation ne peut pas se passer de leur intermédiaire; mais elles visent principalement et directement l'individu"

"Le droit international ne saurait être autre chose que l'ensemble des règles régissant les rapports des hommes appartenant à divers groupement politiques".

## QUARANTATRE

**"L'INDIVIDUO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE"**

Giuffrè, Milano, 1950 – pag. 6

Gabriele Salvio (1891 – 1979)

giurista e professore universitario di diritto internazionale a Camerino, Trieste, Pisa, Padova, Bologna e Firenze

**"Quando alcuni positivisti**, criticando l'indicazione di certi diritti fondamentali degli uomini menzionati da studiosi contrari, **negano recisamente che essi siano riconosciuti dal diritto internazionale positivo, mirano non solo a colpire l'esistenza di quei diritti soggettivi internazionali intesi come propri dell'individuo, ma intendono anche escludere l'esistenza delle corrispondenti limitazioni degli Stati tra di loro circa il trattamento dell'individuo**".

## QUARANTAQUATTRO

**"TRATTATO DI DIRITTO INTERNAZIONALE"**

CEDAM, Padova, 1940 – pag. 179 e pag. 97

Prospero Fedozzi (1872 – 1934)

giurista e docente straordinario di diritto internazionale a Perugia, Macerata, Palermo e Genova

**“La nostra conclusione negativa** [in relazione alla soggettività giuridica internazionale degli individui] **poggia puramente e semplicemente sullo stato attuale del diritto internazionale positivo**, quale noi lo interpretiamo, e **non ha in sé niente di dogmatico e di assoluto. Quello che oggi non è potrebbe essere domani”**.

“Il diritto internazionale positivo ha allargato le frontiere dei propri soggetti” ed “esso mostra tendenza ad ulteriori allargamenti”.

#### QUARANTACINQUE

##### **“L’INDIVIDUO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE”**

Giuffrè, Milano, 1950 – pag. 46

**Giuseppe Sperduti** (1912 – 1993)

*giurista, docente universitario Pisa, Sassari e Roma*

**“Né difficoltà logiche né inibizioni di diritto positivo impediscono agli accordi internazionali di porre norme indirizzanti agli individui.** Ciò posto, il problema si riduce essenzialmente al punto se una possibilità giuridica [...] abbia trovato e trovi concrete forme di realizzazione”.

#### QUARANTASEI

##### **“LINEAMENTI DI DOTTRINA PURA DEL DIRITTO”**

(prima edizione del 1934), Einaudi, Torino, 2000 – pag. 152

**Hans Kelsen** (1881 – 1973)

*giurista e docente universitario a Vienna e Università della California, Berkeley*

“Il diritto internazionale attribuisce obblighi e autorizzazioni agli stati. Questo non significa, come quasi sempre si ammette, che non attribuisca obblighi e autorizzazioni agli individui singoli. **Poiché tutto il diritto è essenzialmente regola del comportamento umano, un obbligo giuridico così come una autorizzazione non può avere per contenuto altro che un comportamento umano [...]; e questo non può essere che il comportamento di individui singoli”**.

#### QUARANTASETTE

##### **“RÈGLES GÉNÉRALES DU DROIT INTERNATIOAL DE LA PAIX”**

“Recueil de Cours”, vol. V, 1929

**Alfred Verdross** (1890 – 1980)

*docente universitario a Vienna, giudice alla Corte europea dei diritti dell’uomo, membro della Commissione del diritto internazionale e del Istituto di diritto internazionale.*

**“Par un traité international, des individus peuvent devenir des véritables sujets du droit international public.** Cela suppose cependant qu’une convention international leur confere le droit de soumettre directement leur réclamation contre l’Etat étrangere à une instance internationale, ou tout au moins que l’Etat dont ils dépendent soit obligé par le droit des gens à agir en leur nom”

#### QUARANTOTTO

##### **“DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO”**

VIII ed., Giuffrè, Milano, 1982, pag. 215

**Giorgio Balladore Pallieri** (1905 – 1980)

*giurista e docente universitario, giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo dal 1959 al 1980*

**“All’individuo compete un vero e proprio diritto soggettivo quando sussiste un rapporto diretto tra lui e il soggetto che viola il suo interesse, e può esigere da quest’ultimo che cessi la violazione o sia data congrua riparazione”**.

#### QUARANTANOVE

##### **“DIRITTO INTERNAZIONALE”**

Giuffrè, Milano, 2008, I vol., pag. 155

**Antonio Cassese** (1937 – 2011)

*giurista, scrittore e giudice, docente universitario di Diritto Internazionale, Presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani o degradanti, primo presidente del Tribunale Penale Internazionale per l’ex-Jugoslavia*

“Gli individui sono stati progressivamente considerati come detentori di interessi internazionali di natura sostanziale e come possibili autori di violazioni di norme a tutela di interessi fondamentali per la comunità internazionale nel suo insieme...[omissis] La conseguenza è che **oggi gli individui sono titolari, a livello internazionale, di determinati diritti, ma sono anche destinatari di obblighi internazionali e possono rispondere della loro eventuale violazione”**.

#### CINQUANTA

##### **“DIRITTO INTERNAZIONALE”**

Giuffrè, Milano, 2008, I vol., p. 155, pag. 207

**Tullio Treves** (1942)

“I crimini contro il diritto internazionale sono commessi da uomini, e non da entità astratte, e le norme di diritto internazionale possono venire applicate soltanto punendo gli individui che commettono tali crimini. [...] **L’essenza stessa della Carta [dell’ONU] è che gli individui hanno obblighi internazionali che trascendono gli obblighi nazionali**”.

**imposti dal singolo Stato". ... Pag. 202: "gli individui godono sul piano internazionale di un vero e proprio diritto d'azione a tutela dei diritti e delle libertà dei quali sono diretti destinatari in virtù della Convenzione".**

#### CINQUANTUNO

##### **"DIRITTO INTERNAZIONALE: QUATTRO PEZZI FACILI"**

**Giappichelli Editore, Torino, 2013, pagg. 102, 103**

**Rosario Sapienza (1957)**

*Docente di diritto internazionale Università di Catania*

"La situazione dell'individuo si modifica notevolmente con l'adozione di strumenti internazionali a protezione dei diritti dell'uomo, e **l'individuo viene quindi preso in considerazione non in quanto straniero, ma in quanto uomo**".

#### CINQUANTADUE

##### **"LEZIONI DI STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI"**

**Universitas Studiorum, Mantova, 2012, pag. 72**

**Filippo Moreschi (1974)**

*avvocato, insegna storia delle relazioni internazionali e diritto dell'Unione Europea presso la Scuola Universitaria per Mediatori Linguistici Oxford di Mantova. Collabora con la rivista giuridica "Il Civilista", edita da Giuffrè*

"Oggi si riconosce universalmente **che l'individuo è portatore di diritti insopprimibili, a cui corrisponde un obbligo di rispetto da parte dello Stato, sancito dal diritto internazionale** e consuetudinario, oltre che dal diritto interno degli stati moderni".

#### CINQUANTATRE

##### **"CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE"**

**Giuffrè Editore, pag. 313, § 2**

**Enzo Cannizzaro (1959)**

*ordinario di diritto internazionale e dell'Unione europea nell'Università Sapienza di Roma, facoltà di giurisprudenza*

"Un diverso schema teorico è presupposto invece dalle **regole internazionali che intendono produrre diritti o obblighi direttamente in capo a soggetti individuali**. Regole di questo tipo si sono sviluppate in misura sempre crescente negli ultimi decenni e rappresentano anzi un tratto caratteristico dell'evoluzione del diritto internazionale contemporaneo".

#### CINQUANTAQUATTRO

##### **"I CRIMINI DELL'INDIVIDUO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE"**

**UTET GIURIDICA — Anno 2012**

**Greppi Edoardo**

*Professore ordinario di Diritto internazionale e professore di International Institutional Law e di Diritto internazionale umanitario e tutela dei diritti umani nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino*

"Seppure, dunque, non «soggetto» a pieno titolo, **l'individuo appare in misura crescente chiamato a presentare un profilo più rilevante nell'ordinamento internazionale**. La dottrina più recente appare orientata a riconoscere che l'evoluzione normativa dell'ordinamento internazionale mostri segnali di una progressiva acquisizione di una sia pure limitata personalità internazionale dell'individuo. D'altra parte, **non vi è una norma di diritto internazionale generale per la quale l'individuo non possa essere soggetto di diritto internazionale**, e in alcuni ambiti esso appare come una persona giuridica sul piano internazionale" – *In tal senso, Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford, 2008, 65*

#### CINQUANTACINQUE

##### **"DIRITTI DELL'UOMO E DIRITTO INTERNAZIONALE"**

**n. 1, novembre 2014, pagg. 92-98**

**Lorenzo Scillitani (1961)**

*professore universitario per il settore scientifico disciplinare IUS/20 FILOSOFIA DEL DIRITTO, Università degli Studi del Molise*

"Il mondo ha bisogno, l'uomo stesso – l'umanità, il singolo uomo – ha bisogno dei diritti dell'uomo? E perché? Un primo, ed elettivo, terreno di verifica di questo interrogativo è dato dalla **progressiva trasformazione del diritto internazionale da diritto inter-statale a diritto internazionale dei diritti dell'uomo**. Con questa metamorfosi "è stata infatti posta una più alta istanza di legittimazione del diritto internazionale sovraordinata agli Stati nazionali" [\*]: un'istanza che procede da **un soggetto del diritto internazionale che viene a coincidere non più con una grandezza politica – lo Stato –, ma con l'individuo umano singolo, il quale tende a configurarsi, sia pure problematicamente, come soggetto di diritto internazionale dei diritti dell'uomo** [6]. – [\*] G. GOZZI, *Diritti e civiltà. Storia e filosofia del diritto internazionale*, Il Mulino, Bologna 2010, p. 356

#### CINQUANTASEI

##### **"PRÉCIS DE DROIT DES GENS" - 1932**

**Georges Scelle (1878 - 1961)**

*Giurista, docente di diritto internazionale a Digione e Parigi, membro della Commissione di diritto internazionale dell'ONU*

"**La società internazionale risulta** non dalla coesistenza e dalla giustapposizione degli stati, bensì al contrario **dall'impenetrazione dei popoli attraverso il commercio internazionale**". **Il diritto internazionale come diritto mondiale di cui sono soggetti i singoli individui**".

## CINQUANTASETTE

### “LA SOGGETTIVITÀ DELL’INDIVIDUO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE”

<https://www.iusinitinere.it/la-soggettivita-dellindividuo-nel-diritto-internazionale-3920>

dott. Salvatore Viglione

“La concezione secondo la quale il Diritto Internazionale sia concepito ad uso e consumo esclusivo degli Stati, per quanto sia per certi versi senz’altro veritiera, non può essere accolta in senso assoluto in quanto, soprattutto nel Diritto Internazionale contemporaneo, **è sempre crescente il rilievo attribuito agli individui.**”

## CINQUANTOTTO

### “CLAUDIA POMATA” – <https://lospiegone.com/2017/11/17/i-soggetti-del-diritto-internazionale/>

Per quanto riguarda i diritti degli individui, sebbene la portata del diritto generale sia minimo, **vi è un costante riconoscimento di tutela nei confronti di attacchi ai diritti fondamentali.** Inoltre, una normativa più dettagliata ha dato vita a forme di tutela specifiche quali: la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948), il Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici (1966), il Patto delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali (1966). Allo stesso tempo si sono formati organi di controllo sul loro rispetto, in particolare il Consiglio dei diritti umani, il Comitato dei diritti dell’uomo ed il Comitato dei diritti economici, sociali e culturali. In realtà l’esigibilità delle posizioni giuridiche soggettive non ha trovato consenso unanime: come si accennava in precedenza, secondo una teoria gli individui sono beneficiari delle norme, secondo l’opposta teoria invece **il singolo individuo ne è diretto titolare.** Ciò permette di ritenere che quindi **egli sia un vero soggetto di diritto internazionale potendo, se subisce una violazione dei diritti fondamentali, far valere da sé la pretesa risarcitoria e, in generale, attivarsi per la tutela della propria soggettività.** Questa tesi risulta suffragata dall’art. 48 § 2 del “Progetto”, secondo cui:

*Ogni Stato legittimato ad invocare la responsabilità in virtù del paragrafo 1 può reclamare dallo Stato responsabile: [...] b) l’adempimento dell’obbligo di riparazione in conformità con gli articoli precedenti, nell’interesse dello Stato offeso o dei beneficiari dell’obbligo violato.*

Sebbene si faccia riferimento al potere dello Stato di azionarsi, si deve intendere che **la violazione di una norma internazionale dei diritti dell’uomo crei un diritto di riparazione direttamente in capo al soggetto leso e protetto dalla norma.**

## CINQUANTANOVE

### “LA RESPONSABILITÀ PENALE INTERNAZIONALE DEGLI INDIVIDUI COME EPICENTRO DI UN NUOVO JUS GENTIUM”

Hervé Ascensio – rivista *Ragion Pratica*, n. 34, pag. 11, giugno 2010, ed. Il Mulino

È assai comune nella letteratura internazionalista contemporanea, considerare l’apparire di una responsabilità penale internazionale dell’individuo come un **elemento determinante per ricavarne il suo emergere come soggetto di diritto internazionale** (1). Considerare l’individuo non solamente dall’angolo visuale dei suoi diritti, ma anche da quello dei suoi obblighi **permetterebbe di completare la sua personalità giuridica** in seno ad un ordinamento giuridico in seno ad un ordinamento giuridico internazionale concepito come nettamente distinto dagli ordinamenti giuridici interni.”

(1) P. Daillier, A. Pellet, “*Droit International Public*”, Parigi, LGDJ, 2002, pag. 650

P. e M. Dupuy, “*Droit International Public*”, Parigi, Dalloz, 2002, pag. 208, 209, n. 196

## SESSANTA

### “I DIRITTI UMANI E IL LORO IMPATTO SUL DIRITTO INTERNAZIONALE”

Giulio Peroni – *AUSE*, Genova, 01/2012, pag. 15

“Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, si può ritenere che il movimento dei diritti umani abbia inciso sulla struttura del diritto internazionale relativamente al profilo soggettivo e, dunque, con riguardo al relativo ambito *ratione personae*; infatti, appare sufficientemente chiaro che **quel gruppo di norme non può essere più considerato come un diritto che abbia come destinatari solo ed unicamente gli Stati, bensì un ordinamento che si rivolge anche, seppur in forma più limitata, agli individui.**”

## SESSANTUNO

### “I CRIMINI CONTRO L’UMANITÀ E IL TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE”

Alessandra Palma – Guido Casaroli – *Centro Studi per la Pace*, 2000, cap. 3, pag. 51

“Il diritto internazionale, quindi, considera gli individui come centri di interessi suscettibili e degni di protezione internazionale; li considera come centri di attività idonee a ledere interessi internazionalmente protetti e quindi considera proprio compito quello di dettare norme agli Stati in modo che i giusti interessi umani siano soddisfatti. La recente creazione di una Corte penale internazionale **dovrebbe far venir meno le perplessità che inducevano la dottrina ad escludere tale soggettività di diritto internazionale.** Un sistema compiuto di giustizia penale internazionale, come quello delineato dallo Statuto di Roma, rivela, infatti, che sul piano internazionale il rapporto fra sovranità e soggetto, di cui il diritto penale costituisce una delle principali espressioni, non è più un rapporto intercorrente esclusivamente fra Stato ed individuo, ma anche tra comunità internazionale ed individuo.”

## SESSANTADUE

### “SUBJECTS OF INTERNATIONAL LAW”

<https://www.peacepalacelibrary.nl/research-guides/public-international-law/subjects-of-international-law/>

Dopo la seconda guerra mondiale, sempre più nuovi attori sono emersi nell’arena legale internazionale come le organizzazioni intergovernative create da Stati, organizzazioni non governative (ONG) **create da individui,**

**multinazionali e persino persone fisiche (cioè individui).** Ora si può ritenere che questi debbano estendere in modo ampio o talvolta limitato la capacità di diventare persone internazionali.

## SESSANTATRE

### “THE CHANGING INTERNATIONAL LEGAL FRAMEWORK FOR DEALING WITH NON- STATE ACTORS”

**August Reinisch – Farnham, Andrea Bianchi, 2009, pagg. 411-463**

“Gli avvocati **internazionali** e nazionali sono stati tradizionalmente addestrati a concepire il **diritto umano come garanzia fondamentale e standard di protezione legale dell'individuo contro** il potere, e in particolare, contro **l'abuso di potere, dello Stato**”.

## SESSANTAQUATTRO

### “THE ROLE OF THE INDIVIDUAL IN INTERNATIONAL LAW”

**Andrew Clapham - European Journal of International Law, vol. 21, ediz. 1, Febbraio 2010, pagg. 25-30**

Alcuni libri di testo non solo sono più popolari e influenti di altri, ma tutti apprendiamo presto che il diritto internazionale considera che ciò che alcuni individui insegnano e pubblicano come versione della legge deve essere una fonte per i giudici di cui tenere conto quando applicano il diritto internazionale. Sappiamo che la Corte Internazionale di Giustizia è incaricata dal suo Statuto di applicare “gli insegnamenti dei più qualificati pubblicisti delle varie nazioni, come mezzo sussidiario per la determinazione delle norme di legge” (1). Sebbene la Corte sia stata timida riguardo a elencare esplicitamente quegli insegnamenti su cui si sta effettivamente basando per determinare le regole pertinenti da applicare nei casi che precedono (2), possiamo ricordare qui, considerando il ruolo dell'individuo, che esiste un ruolo reale, non solo per i singoli insegnanti delle varie nazioni”, ma anche per i loro insegnamenti. E non dovremmo essere troppo sorpresi se c'è poca “giurisprudenza” da parte della Corte per sostenere questa affermazione. Come sottolinea Pellet, sarebbe invidioso per la Corte fare riferimento ai singoli insegnanti per nome, e in ogni caso la Corte sarebbe spesso costretta a dimostrare che le opinioni sono state rispecchiate dai singoli insegnanti di varie altre nazioni (3)... [omissis] Sin dall'edizione del 1966 dei Principi di diritto internazionale Brownlie ha affermato: **“Non esiste una regola generale che l'individuo non possa essere un “soggetto di diritto internazionale”, e in particolari contesti appare come una persona giuridica sul piano internazionale”** (4). In effetti ha senso spostare la discussione dalla soggettività alla personalità e dalla teoria generale a contesti particolari. Ma ciò pone ancora la domanda: cosa comporta esattamente questo aspetto dell'individuo sulla scena internazionale in termini di diritti e doveri secondo il diritto internazionale generale? ... [omissis] Quindi troviamo l'individuo come portatore di obblighi individuali ai sensi del diritto penale internazionale nel contesto dei conflitti armati internazionali. Quasi 50 anni dopo, nella decisione Tadić della Camera di appello del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, **l'idea viene applicata alla responsabilità penale individuale per alcune violazioni del diritto umanitario commesse in conflitti armati non internazionali** (5) Nel 2002 abbiamo uno statuto in vigore per un tribunale penale internazionale permanente con giurisdizione sugli individui che copre non solo i crimini di guerra ma anche il genocidio e i crimini contro l'umanità. [omissis] ...anche i trattati sui diritti umani hanno semplicemente creato diritti e doveri per gli stati parti. **Gli individui erano i beneficiari di questi trattati, proprio come gli animali potevano essere i beneficiari di una convenzione sulle specie in via di estinzione.** Sebbene il trattato possa creare diritti applicabili a livello nazionale, ciò potrebbe rappresentare una stranezza del diritto nazionale, piuttosto che una conseguenza inevitabile del diritto internazionale (si potrebbe argomentare). Originariamente ai sensi dei trattati regionali sui diritti umani, il diritto internazionale in questione veniva talvolta visto come una semplice concessione di diritti procedurali a persone fisiche, ad esempio la Commissione europea per i diritti umani, ma la risoluzione della controversia in termini legali richiedeva alla Commissione di decidere se presentare un caso alla Corte. Come è noto, questo è cambiato per quella Convenzione nel 1998 con l'adozione dell'11° Protocollo che consente alla singola vittima di adire direttamente la Corte.

(1) Art. 38(1)(d) Statute of the International Court of Justice

(2) For a discussion see Pellet, 'Article 38', in A. Zimmermann, K. Oellers-Frahm, and C. Tomuschat (eds), The Statute of the International Court of Justice: A Commentary (2006), at 677, 790-792

(3) *ibid.* pag. 792

(4) A. Cassese, *The Human Dimension of International Law. Selected Papers* (2008)

(5) See ICTY, Appeals Chamber, Decision on the defence motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Prosecutor v. Tadić, (IT-94-1-AR72), 2 Oct. 1995, especially at paras 128-137

## SESSANTACINQUE

### “SUBJECTS OF INTERNATIONAL LAW”

**Mayank Shekhar – 17.05.2018 – <https://www.legalbites.in/subjects-international-law/>**

**Teoria realista:** - Secondo i seguaci di questa teoria, l'unica materia del diritto internazionale sono gli Stati nazionali... [omissis] Quindi, gli Stati nazionali sono i soggetti supremi del diritto internazionale.

**Teoria immaginaria:** - Secondo i sostenitori di questa teoria, gli unici soggetti del diritto internazionale sono gli individui. Per la ragione, entrambi gli ordini legali sono per la condotta dell'essere umano e per il loro bene. E gli Stati nazionali non sono altro che l'aggregato degli individui. Sebbene le regole del diritto internazionale si riferiscano espressamente agli Stati nazionali, ma in realtà gli Stati sono la finzione per le persone che li compongono. Per questo motivo gli individui sono i soggetti fondamentali del diritto internazionale.

**Teoria funzionale:** - Secondo questa teoria né gli stati né gli individui sono gli unici soggetti. Entrambi sono soggetti del moderno diritto internazionale. Perché per gli stati che sono il soggetto primario e attivo del diritto internazionale hanno riconosciuto diritti, doveri e obblighi ai sensi del diritto internazionale e sono in grado di mantenere lo stesso proponendo pretese internazionali. D'altro canto, nel moderno diritto internazionale le persone hanno anche concesso determinati

diritti, doveri e obblighi ai sensi del diritto internazionale e mantengono lo stesso presentando richieste internazionali dirette.

**Conclusioni:** - Se tutte le teorie di cui sopra devono essere analizzate filosoficamente, si può concludere che la teoria funzionale sembra essere più accurata perché a causa della portata moderna del diritto internazionale e della tendenza mondiale. È ovvio che ci sono molti attori nel diritto internazionale, ai quali sono stati concessi diritti, doveri e doveri, e anche a garantirne i diritti e sono stati dotati della capacità di presentare reclami internazionali. Quindi, **insieme a stati e individui, alcune altre entità a cui è stata conferita la personalità internazionale devono essere trattate come soggetti del diritto internazionale**, ma anche tutte quelle nuove entità che a tempo debito avranno personalità internazionale.

## SESSANTASEI

### "INTERNATIONAL LAW - WORLD HEALTH ORGANIZATION"

David P. Fidler - [https://www.who.int/trade/distance\\_learning/gpgh/gpgh7/en/index3.html](https://www.who.int/trade/distance_learning/gpgh/gpgh7/en/index3.html)

Storicamente solo gli stati erano **soggetti di diritto internazionale**, ma **l'elenco di soggetti comprende ora attori non statali, come individui**, organizzazioni non governative (ONG) e società multinazionali (multinazionali). Questa espansione riflette la misura in cui gli stati, nello sviluppo della società internazionale, hanno creato nuovi strumenti (ad es. IGO) e creato nuovi partenariati pubblico-privato con ONG e multinazionali nell'ambito della cooperazione internazionale. La produzione di GPG attraverso il diritto internazionale non è quindi strettamente globale nel senso che sono coinvolti attori statali e non statali.

## SESSANTASETTE

### "HOW INDIVIDUALS ARE TREATED AS A SUBJECT OF INTERNATIONAL LAW"

Ryan Yarbrough - 16.03.2020 - <https://www.feedster.com/law-and-order/how-individuals-are-treated-as-a-subject-of-international-law/>

L'evoluzione dell'umanità dalla caverna al computer è stata accompagnata dalla formulazione di alcune regole che hanno raggiunto lo status di legge. Inizialmente furono sviluppate alcune usanze tra paesi e presto si trasformarono in diritto internazionale. Per secoli, si riteneva che solo gli stati fossero soggetti al diritto internazionale in quanto vi erano due gruppi di giuristi, vale a dire la scuola di pensiero positiva e la scuola di pensiero storica. Ma, con l'evoluzione del diritto (in particolare nel XIX e XX secolo), **gli individui acquisirono importanza e divennero soggetti attivi del diritto internazionale**.

## SESSANTOTTO

### "LEGAL STATUS OF INDIVIDUALS IN INTERNATIONAL LAW"

<https://edbarton.com/topics/law/international-law/legal-status-individuals-international-law/>

Per gran parte della storia registrata, l'individuo non era in piedi nell'arena legale internazionale. Erano considerati cittadini e sotto il controllo esclusivo degli Stati. ... [omissis] **Nell'era del secondo dopoguerra, tuttavia, l'individuo ha maturato diritti e ha assunto responsabilità nel diritto internazionale**, in particolare nell'ambito del diritto dei diritti umani. Le regole del conflitto, come le Convenzioni di Ginevra e dell'Aia, nonché i divieti contro i crimini contro l'umanità, il genocidio, la tortura e il terrorismo, si estendono sia agli Stati nazionali che agli individui. **Le prove di Norimberga hanno perforato la difesa storica dell'individuo come attore statale e hanno esteso il diritto internazionale all'individuo**.

## SESSANTANOVE

### "DROITS INDIVIDUELS ET JUSTICE INTERNATIONALE"

Liber Fausto Pocar, Christian Dominicé - Giuffrè Editore - pag. 301

**Droits individuels et droits de l'homme: chevauchements ed différences**

Nell'evoluzione e nello sviluppo del diritto internazionale contemporaneo possiamo osservare, tra le altre cose, **il ruolo crescente che l'essere umano, l'individuo, ricopre come attore autonomo**. Se la questione della sua personalità giuridica nel diritto internazionale è ancora oggetto di diverse visioni dottrinali, **è generalmente accettato che l'individuo sia titolare dei diritti che gli sono conferiti dal diritto internazionale**, vale a dire più precisamente da standard internazionali e convenzionali persino consuetudinario, che ne fanno il destinatario.

## SETTANTA

### "LA PERSONA HUMANA COMO SUJETO DEL DERECHO INTERNACIONAL: AVANCES DE SU CAPACIDAD JURÍDICA INTERNACIONAL EN LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI" - vol. 46, pag. 280

Antônio Augusto Cançado Trindade (*ex-Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Profesor Titular de Derecho Internacional de la Universidad de Brasilia*)

La proprietà legale internazionale dell'essere umano, come anticipato dai cosiddetti "fondatori" del diritto internazionale, oggi è una realtà. Nel campo del diritto internazionale dei diritti umani, nei sistemi di protezione europei e interamericani - dotati di tribunali internazionali in funzione - oggi, **insieme alla loro personalità giuridica, viene riconosciuta anche la capacità procedurale internazionale (locus standi in judicio) di individui**. Questo è uno sviluppo logico, dal momento che non sembra ragionevole concepire i diritti a livello internazionale senza la corrispondente capacità procedurale di rivendicarli; gli individui sono davvero il vero attore nella disputa internazionale sui diritti umani.